Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 8 giugno 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Compagnia italiana dei grandi alberghi, in Venezia:** Obbligazioni ipotecarie 4,50 % sorteggiate nella 28ª estrazione del 27 maggio 1940-XVIII. — **Società in accomandita semplice « Industria colla Briantea », in Mariano Comense:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1940-XVIII. — **Calzificio Carlo Doppieri - Novara - sede in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1940-XVIII. — **Soc. an. Cotonifici riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella:** Estrazione di obbligazioni. — **Società adriatica di elettricità, in Venezia:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nella 9ª estrazione del 20 maggio 1940-XVIII. — **Società industriale « San Marco », in Venezia:** Obbligazioni 5 % (ex S.F.I.A.C.) sorteggiate nella 6ª estrazione del 21 maggio 1940-XVIII. — **Soc. an. Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate nella 56ª estrazione. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni del prestito di L. 2.500.000 sorteggiate nella 13ª estrazione del 31 maggio 1940-XVIII. — **Società elettrica bresciana, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 27 maggio 1940-XVIII. — **Società anonima immobiliare « L'Edificio », in Milano:** Obbligazioni 5 % di serie A sorteggiate nella 6ª estrazione del 1° giugno 1940-XVIII. — **Società dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1940-XVIII. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate per il rimborso.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 18 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1939-XVII, registro 8 Africa Italiana, foglio 209.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Biancoli Aldo fu Alessandro e fu Blanca Calvano y Olivero, nato a Firenze il 17 luglio 1891, maggiore s.p.e. comandante 1° gruppo squadroni coloniali.

Bonalumi Adriano, nato a Milano il 9 luglio 1906, civile (*alla memoria*).

De Ponti Sergio fu Nicolò e di Lydia Bertocchio, nato a Torino il 15 luglio 1912, tenente complemento del gruppo bande « Rolle ».

Framarin Ferruccio fu Edoardo e fu Trestini Antonia nato a Gambellara (Vicenza) il 7 novembre 1893, capitano complemento del IX battaglione arabo somalo.

Gazzera Franco, Regio residente di Danghila, 1° segretario di governo (*alla memoria*).

Guglielmetti Carlo di Vittorio e fu Baldini, nato il 28 febbraio 1911 ad Agazzano (Piacenza), tenente complemento del LXIII battaglione coloniale.

Mezzetti Ottorino, generale di corpo d'armata, Governatore e comandante delle truppe dell'Amara.

Nataloni Natalino fu Domenico e fu Serafina Arcangeletti, nato a Taranto il 17 ottobre 1903, sottotenente del LXIX battaglione coloniale (*alla memoria*).

Paganello Giovanni fu Domenico e di Bertoni Anna, nato il 13 dicembre 1913 a Uln (Germania), camicia nera scelta del 155° battaglione CC. NN. d'Africa.

Scibelli Pasquale fu Vincenzo e fu Luigia Tretelli, nato a Napoli il 21 aprile 1887, consigliere di governo di 1ª classe.

Fantà Uorehè, muntaz della XXIV banda « Jeggiù », colonna Lorenzini ».

Gullà Gosciù, degiac, capo distretto Uolcait.

Hailesellassiè Gugsà, degiac del Governo dell'Eritrea.

Taddesè Burrù, ascari (1936) del LIV battaglione coloniale.

Tocliù Mesciesciù, capo delle bande irregolari « Tocliù ».

MEDAGLIA DI BRONZO

Bulferi Bulferetti Gabriele di Luigi e di Virginia Ghidoni, nato il 20 febbraio 1914 a Brescia, sottotenente del comando colonna « Martini ».

Cusmano Giovanni fu Giovanni, da S. Agata Militello, direttore della filiale del Banco di Roma in Addis Abeba.

Del Nord Ettore di Romano e di Caissaro Maria, nato a Manfredonia (Foggia) il 28 aprile 1911, sottotenente del comando colonna « Martini ».

Fassi Carlo fu Lorenzo e fu Rissone Teresa, nato ad Asti il 28 gennaio 1891, tenente colonnello S. M. del Comando superiore Forze armate dell'A.O.I.

Fratta Mario fu Giuseppe e di Laura Aurelj, nato a Pistoia il 21 ottobre 1892, tenente colonnello del comando truppe R. Governo Eritrea.

Gattino Marcello di Attilio e di Oliviari Antonietta, nato a La Spezia il 12 ottobre 1910, sergente maggiore del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Ioannas Attilio di Giuseppe e di Gorbier Rosa, nato a Chiomonte (Torino) il 2 settembre 1913, sottotenente complemento del LI battaglione coloniale

Lucarelli Alfonso di Carlo e di Nota Ambrosiana, nato ad Aversa (Napoli) il 18 luglio 1899, capitano s.p.e. in servizio S. M. del Comando superiore Forze armate dell'A.O.I.

Panari Ruggero fu Angelo e di Cettani Francesca, nato a Modena il 1913, sergente maggiore del comando colonna « Martini ».

Pasquinelli Armando fu Luigi e fu Giovanna Madaro, nato ad Alessandria d'Egitto il 12 febbraio 1902, sottotenente del comando colonna « Martini ».

Pescatori Antimo fu Francesco e di Maria Delfino, nato a Montalcino (Siena) il 19 agosto 1902, 1° seniore medico del Comando superiore Forze armate.

Rubbiani Enrico fu Paolo e di Pepe Angela, nato il 19 agosto 1909 a Isola Maddalena (Sassari), sergente maggiore del comando colonna « Martini ».

Scivicco Giuseppe fu Salvatore e di Concetta Di Micco, nato il 28 febbraio 1897 a Napoli, capitano s.p.e. della legione CC. RR. di Asmara.

Serbiano Umberto, da Santa Margherita Ligure (Genova), nato il 16 novembre 1914, sergente maggiore del comando colonna « Martini ».

Tenuta Salvatore fu Luciano e di Paronaci Beatrice, nato il 20 luglio 1903 a Catanzaro, tenente CC. RR. del comando colonna « Martini ».

Burrù Damtò, ascari (01370) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.

Chebbedè Ubiè, muntaz (21605) del LXIII battaglione coloniale.

Chersimà Bengher, ascari (018333) del LXIII battaglione coloniale.

Degagà Dembel, ascari (01101) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.

Embaiè Ailù, buluc basci del LIV battaglione coloniale.

Gheresellassè Utà, ascari (00384) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.

Ingau Negasc, grasmac, sotto capo distretto di Uolcait.

Reddà Coflù, sciumbasci (24201) del LIV battaglione coloniale.

Tescium Dagnè, ascari dell'LXXXIV battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Giardi Armando di Pietro e di Benincosa Angela, nato il 30 aprile 1912 a Differdance (Granducato di Lussemburgo), vice brigadiere CC. RR. del comando colonna « Martini ».

Amsalù Gibat, fitaurari, capo distretto di Gidda Balè.

Baccalà Ailemariam, fitaurari, capo distretto di Gidda Arò.

Duguma Gialdesso, fitaurari, capo distretto di Limmu.

Gosciù Cumsa, fitaurari, capo distretto di Amorro.

La concessione della croce di guerra al v. m. al sottotenente *Beltrame Gianfranco* di Pilade di cui al R. decreto 13 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1938-XVII, registro n. 30 A. I., foglio 13, deve essere abrogata avendo l'ufficiale ottenuto per lo stesso fatto d'arme la medaglia di bronzo al valor militare.

La concessione della medaglia di bronzo al v. m. al sottotenente di complemento *Caruso Michele* di cui al R decreto 13 febbraio 1939, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1939-XVII, registro n. 4 A. I., foglio 308, deve essere abrogata avendo successivamente l'ufficiale ottenuto per lo stesso fatto d'arme il trasferimento in s.p.e. per merito di guerra.

Il R. decreto in data 13 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1939, registro n. 4 A. I., foglio 308, deve essere modificato per quanto ha riferimento alla motivazione della medaglia di argento al v. m. conferita al capitano di cavalleria *Cavallero Carlo* di Ugo.

(1869)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 508.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX, allegato al presente stato di previsione a termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30.

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria autorizzata dall'art. 3 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 848, e precedenti disposizioni, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 1.040.000.

L'autorizzazione di spesa stabilita dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543, modificato dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 164, e dal R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, per opere pubbliche di bonifica a pagamento non differito, è ridotta di lire 1.040.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (*Spese fisse*)	33.500.000 —
2	Retribuzioni al personale non di ruolo assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici compartimentali e provinciali	2.500.000 —
3	Indennità e rimborsi di spese per missioni e tramutamenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti (escluso il personale forestale), per il servizio dei Gabinetti e per incarichi al personale di altre Amministrazioni dello Stato e ad estranei - Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni	7.595.000 —
4	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre Amministrazioni	500.000 —
5	Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	251.000 —
6	Fitto di locali per gli organi compartimentali e provinciali (*Spese fisse*)	1.539.750 —
7	Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero	103.000 —
8	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	40.000 —
9	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*)	85.000 —
10	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	5.000 —
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
12	Spese casuali	80.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
13	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)	48.700 —
14	Spese generali per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali (compresa la stampa del Bollettino degli Usi Civici e del Bollettino di pesca, piscicoltura e idrobiologia)	4.400.000 —
		50.707.450 —
	DEBITO VITALIZIO.	
15	Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*).	14.500.000 —
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligaoria*)	15.000 —
17	Contributi all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale Fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*)	288 000 —
		14.803.000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.*	
18	Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura	218.500 —
19	Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, della legge 26 settembre 1920, n. 1363	600.000 —
20	Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo	350.000 —
21	Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e legge 21 giugno 1928-VI, n. 1391)	2.800.000 —
22	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600)	400.000 —
23	Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923-II, n. 1512)	51.000 —
24	Apicoltura: incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	40.000 —
25	Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero	550.000 —
26	Spese per l'incremento dell'olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (Regio decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928-VII, n. 2690 e Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 59, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 617)	565.000 —
27	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923-I, n. 2125)	85.000 —
28	Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Regi Osservatori per le malattie delle piante - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931-IX, n. 987) (*Spesa obbligatoria*)	1.200.000 —
29	Contributi e spese per il progresso della viticoltura e della enologia. (Regio decreto-legge 2 settembre 1932-X, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1701)	200.000 —
30	Contributo dello Stato nella spesa di gestione dell'Ente Nazionale per la distillazione delle materie vinose (articolo 19, lettera *b*), della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266)	*per memoria*
31	Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99)	170.000 —
		7.229.500 —
	II. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.*	
32	Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930-VIII, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubbli-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	cazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura	1.200.000 —
33	Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini (legge 16 giugno 1932-X n. 826 e Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1149)	1.900.000 —
34	Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929-Anno VIII, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930-XVIII, n. 951) colonie agricole, erbari accademie ed associazioni agrarie	2.045.000 —
35	Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	385.000 —
		5.530.000 —
	III. — *Meteorologia e climatologia.*	
36	Studi sui fenomeni atmosferici - Spese e concorsi per il servizio meteorologico e climatologico - Contributi ad istituzioni società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia e climatologia	200.000 —
	IV. — *Zootecnia e caccia.*	
37	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	4.950.000 —
38	Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644; Regio decreto 18 febbraio 1932-X, n. 166; articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923-I, n. 2125, 4 maggio 1924-II, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175)	10.350.000 —
39	Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, per il coordinamento della vigilanza e per le zone di ripopolamento e di cattura e relativa vigilanza tecnica - Contributi per gli osservatori ornitologici ed oasi di protezione della fauna - Contributi e sussidi ad Enti e privati per attività svolte nell'interesse della caccia - Studi e pubblicazioni - Sussidi per infortuni nell'esercizio della vigilanza agli agenti e loro famiglie (articolo 93 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	650.000 —
40	Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina - Contributi ai Comitati provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'adempimento dei compiti ad essi affidati - Contributi alla Federazione italiana della caccia e suoi organi periferici per la organizzazione dei cacciatori - Contributi al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (articoli 83 e 92 del testo unico approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	300.000 —
41	Premi alle riserve di caccia per l'intensivo allevamento della selvaggina (articolo 61 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016)	*per memoria*
42	Somma da erogare per il mantenimento dei guardia-caccia e per premi agli agenti che si distinguono maggiormente nel servizio di vigilanza; ai sensi dell'articolo 80 del testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016	*per memoria*
		16.250.000 —
	V. — *Pesca.*	
43	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (articoli 91 del testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604)	1.209.000 —
		30.418.500 —
	CREDITO AGRARIO.	
44	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932)	25.500 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
45	Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, del Parco nazionale di Abruzzo e del Parco nazionale dello Stelvio. (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922-I, numero 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III n. 473, 11 gennaio 1923-I, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923-I, n. 1511, 24 gennaio 1924-II, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, 4 gennaio 1925-III, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233, e legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	440.000 —
46	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	6.200.000 —
47	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	475.000 —
48	Istruzione forestale (scuole, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani). (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	120.000 —
		7.235.000 —
	Spese generali.	
49	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928-VII, n. 3141, e 24 dicembre 1928-VII, n. 3207, e regolamento approvato col R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997 e Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242)	46.000.000 —
50	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria. — Competenze ai membri di commissioni	2.700.000 —
51	Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi	2.000.000 —
52	Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario e spese funerarie in caso di decesso in servizio	1.400.000 —
53	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141 e Regio decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327)	2.220.000 —
54	Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali	82.400 —
55	Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile	86.500 —
56	Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	90.000 —
		54.578.900 —
		61.813.900 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
57	Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreo 30 dicembre 1923-II, n. 3244, e successive modificazioni ed aggiunte)	90.000 —
58	Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	4.100.000 —
59	Concorsi e premi per opere di piccola bonifica agraria - Spese per combattere la malaria	270.000 —
		4.460.000 —
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
60	Indennità e rimborso di spese per missioni; competenze ai membri di comitati, interessanti i servizi straordinari per la battaglia del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901; Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XV, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951)	1.700.000 —
61	Spese relative e sopraluoghi per gli accertamenti necessari ai fini dell'espletamento del concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo e della concessione dei contributi intesi ad estendere la superficie olivata (articolo 10, n. 3, del Regio decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, numero 1442, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 188)	300.000 —
62	Indennità e rimborsi di spesa per missioni, indennità di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 febbraio 1927-V, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale	4.800.000 —
63	Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto. Retribuzioni al personale non di ruolo specializzato nella tecnica della difesa delle piante coltivate (articolo 6 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156)	500.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
64	**Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica** integrale - Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza	200.000 —
65	Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale	200.000 —
66	Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215 e Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1536, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 164). (*Spesa d'ordine*)	1.500.000 —
67	Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933-XI, n. 674) . .	44.000 —
		9.244.000 —
	AGRICOLTURA.	
	I. — ***Coltivazioni, industrie e difese agrarie.***	
68	**Contributi ai Consorzi** provinciali fra i produttori dell'agricoltura e ad Enti cooperativi agricoli, nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (articolo 33 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266 e articolo 9, secondo comma, del Regio decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 38) (*Spesa ripartita*) (4ª delle cinque rate)	7.000.000 —
69	**Contributi al settore della viticoltura della Federazione nazionale dei** Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'impianto di distillerie di materie vinose (articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266 e articolo 3 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 411)	*per memoria*
70	**Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai** consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, e delle leggi 3 gennaio 1929-VII, n. 94 e 18 giugno 1931-IX, n. 987 (*Spesa obbligatoria*)	193.500 —
71	Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata (articolo 10, n. 2, del Regio decreto-legge 25 agosto 1938-XVI, n. 1442, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 188) (*Spesa ripartita*) (3ª delle cinque rate)	7.300.000 —
72	**Contributi agli agrumicoltori nelle spese relative ad operazioni di lotta** contro il mal secco degli agrumi in Sicilia e di ricostituzione degli agrumeti distrutti o infetti (articolo 1 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) - (3ª delle quattro rate)	1.500.000 —
73	**Contributi nelle spese per la lotta contro le** cocciniglie ed altri parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di agrumi (art. 3 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*) - (3ª delle dieci rate) . . .	4.500.000 —
74	**Contributi nelle spese per la ricostituzione di peschetì**, pereti, susineti, mandorleti e noccioleti (articolo 4, lettera *a*) ed articolo 5, n. 1, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*)	402.500 —
75	**Contributi nelle spese per la** ricostituzione di castagneti (articolo 4, lett. *b*) ed articolo 5, n. 2, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156). (*Spesa ripartita*)	230.000 —
76	**Contributi nelle spese per la** lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante e dei frutti di pesco, di melo, di pero, di castagno di ciliegio, di susino di albicocco e di mandorlo (art. 4 lettera *c*) ed articolo 5, n. 3 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 156) (*Spesa ripartita*) - (2ª delle dieci rate) .	2.955.000 —
77	**Contributi ai Consorzi provinciali** dell'agricoltura nell'onere degli interessi sulle anticipazioni occorrenti per l'esecuzione d'ufficio della lotta contro i parassiti animali o vegetali delle piante e dei frutti di pesco, di melo, di pero, di albicocco e di mandorlo (art. 4, lettera *c*), ed articolo 5, n. 4, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1222, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156) (*Spesa ripartita*).	455.000 —
78	**Contributi nelle spese per le operazioni di disinfestazione dei fichi secchi (articolo 4, lettera *f*) ed articolo 5, n. 6, del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 156 (*Spesa ripartita*)** . .	300.000 —
		24.886.000 —
	II. — *Incremento produzione granaria.*	
79	**Spese per l'impianto di campi dimostrativi (Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito nella legge 18**	

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	marzo 1926-IV, n. 562, Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951)	2.500.000 —
80	Spese per il funzionamento dei Comitati provinciali per la battaglia del grano, per la partecipazione degli enti e delle associazioni a carattere nazionale alle attività per l'incremento della produzione cerealicola, per le gare e concorsi nazionali e locali per la vittoria del grano e per il progresso di altre produzioni agrarie e dell'allevamento del bestiame (Regi decreti-legge 29 luglio 1925-III, n. 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, 5 luglio 1934-XII, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935-XIII, n. 901, 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178 e legge 16 giugno 1939-XVII, n. 951	4.800.000 —
81	Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina (art. 2 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XV, n. 1549, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, modificato dalla legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745). (*Spesa ripartita*)	10.000.000 —
		17.300.000 —
	III. — *Sperimentazione e pratica agraria.*	
82	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925-IV, n. 2188)	322.000 —
83	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti ai termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464	34.000 —
		356.000 —
	IV. — *Zootecnia.*	
84	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562) (*Spesa ripartita*)	400.000 —
85	Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura (Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298) (*Spesa ripartita*) (4ª delle dieci rate)	800.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
86	Contributi ai Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura per l'apprestamento di posti di mattazione con relativi frigoriferi e magazzini per la preparazione dei mangimi concentrati (articolo 4 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1709, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 154) (*Spesa ripartita*)	3.000.000 —
		4.200.000 —
	V. — *Demani e usi civici.*	
87	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924-II, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1766. (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
	VI. — *Pesca.*	
88	Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1604). (*Spesa ripartita* - 11ª delle venti rate)	1.200.000 —
89	Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (articolo 4 della legge 13 aprile 1933-XI, n. 397)	*per memoria*
		1.200.000 —
		48.342.000 —
	CREDITO AGRARIO.	
90	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3139, e successive modificazioni	25.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
91	Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924-II, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, numero 562, 11 settembre 1925-III, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 561, e 1° luglio 1926-IV, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 982	2.000.000 —
92	Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto-legge 5 giugno 1933-XI, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1877)	1.800.000 —
93	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai senssi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928-VI, n. 586 (tredicesima rata)	2.200.000 —
94	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1380 (tredicesima rata)	500.000 —
95	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929-VII, n. 1107)	1.500.000 —
96	Annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni e mutui di cui agli articoli 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931-IX, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 520, 5 dicembre 1932-XI, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 405, e Regio decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 641, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 199. Contributo all'Istituto di credito agrario per la Sardegna, di cui all'articolo 87 del citato testo unico	672.718 —
97	Contributo a favore dell'Istituto di credio agrario per la Sardegna ai sensi del Regio decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1346, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 231 - (6ª delle dieci rate)	1.500.000 —
98	Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1132 (legge 29 dicmbre 1930-IX, n. 1786), 24 settembre 1931-IX, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931-X, n. 1665), e 22 luglio 1932-X, n. 1069 (legge 30 marzo 1933-XI, n. 331), per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* - 10ª delle venticinque rate)	2.500.000 —
99	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931-IX, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 312, dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 404 e dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 180. (9ª e 10ª rata delle due serie di 25 annualità)	46.800.000 —
100	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 974 convertito nella legge 12 dicembre 1932-XI, n. 1672 (9ª delle vencinque rate)	500.000 —
101	Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932-X, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932-XI, n. 1672 (9ª delle venticinque rate)	1.500.000 —
102	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del detto Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155 (8ª delle venticinque rate)	2.200.000 —
103	Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934-XII, n. 155 (8ª delle venticinque rate)	1.000.000 —
104	Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931-IX, n. 240, convertito nella legge 26 novembre 1931-X, n. 1484) - (10ª delle 30 rate)	1.900.000 —
105	Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932-X, n. 752) (9ª delle 30 rate)	6.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
106	Contributo speciale all'Opera Nazionale Combattenti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, numero 1203, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 249, e del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1602, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 81	9.108.697 —
107	Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932-X, n. 720, Regio decreto-legge 6 luglio 1933-XI, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1878, e legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1213)	4.000.000 —
108	Contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e sylos per foraggi (Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2676)	1.200.000 —
109	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 aprile 1925-III, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e 11 settembre 1925-III, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 561	2.000.000 —
110	Concorso dello Stato negli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'articolo 45 del testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1604 e dei Regi decreti-legge 28 gennaio 1932-X, n. 114, convertito nella legge 20 novembre 1932-XI, n. 1577, e 22 dicembre 1932-XI, n. 1864, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 447, recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca, e contributi pel credito peschereccio (legge 8 giugno 1935-XIII, n. 1281)	1.482.000 —
		115.863.415 —
	FORESTE.	
	Spese per i servizi.	
111	Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927-V, n. 1125 e successive modificazioni)	1.000.000 —
112	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	400.000 —
113	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani. (Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267) nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215)	*per memoria*
		1.400.000 —
	Spese generali.	
114	Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale	100.000 —
115	Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia	5.500 —
116	Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa	40.000 —
117	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto	120.000 —
		265.500 —
		1.665.500 —
	BONIFICA INTEGRALE.	
	I. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.*	
118	Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani; a lavori ed interventi antianofelici; a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano, nonchè alla compilazione dei piani generali di bonifica e agli studi e ricerche necessarie alla redazione dei piani stessi e dei progetti di bonifica (articoli 2, 6, 7, ultimo comma, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, articolo 39 e seguenti del testo unico 30 dicembre 1923-II, n. 3267, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647; articolo 1 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002 e articolo 2 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1)	363.900.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
119	Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 - ultimo comma - 38, 40, 43, 47, 49 - 4° comma - 51, lettera *b*), e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215; articolo 4 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 543; articolo 6 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739; legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1002 e articolo 2 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1)	151.456.000 —
120	Contributo straordinario all'Ente ferrarese di colonizzazione per la bonifica della Nurra (articolo 1 della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 1975)	5.000.000 —
121	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
122	Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni) - (*Spesa obbligatoria*)	7.500.000 —
123	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (articolo 1° del Regio decreto-legge 27 marzo 1927-V, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927-VI, n. 2430)	9.000.000 —
		536.856.000 —
	II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.*	
124	Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1734, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a* ad *h*, 6, 13, 49 - 1° e 2° comma - 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215. - Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 898, e successsive modificazioni)	412.263.000 —
125	Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articolo 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215 - Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1431, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 898, e successive modificazioni)	40.000.000 —
		452.263.000 —
		989.119.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	I. — ACQUISTO DI BENI.	
	Bonifica integrale.	
126	Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Bonifica integrale e peschereccia.	
127	Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni)	10.000.000 —
128	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca Nazionale del Lavoro in relazione alla somma di L. 20.000.000 assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito re-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	lative ad opere di bonifica peschereccia (Regio decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739) (3ª delle 12 rate di cui all'articolo 2 del citato Regio decreto-legge)	500.000 —
	Agricoltura.	
129	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500.000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924-II, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1766)	*per memoria*
	Foreste.	
130	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale	200.000 —
		10.700.000 —
	III. — Estinzione di debiti.	
	Spese generali.	
131	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (*Spesa ripartita* - 25ª delle 50 rate)	105.105 —
	Agricoltura.	
132	Somme dovute dai consorzi provinciali dell'agricoltura da versare alla Cassa depositi e presiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, ed alle leggi 3 gennaio 1929-VII, n. 94 e 18 giugno 1931-IX, n. 987. (*Spesa obbligatoria*)	40.000 —
133	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (23ª della 35 annualità)	10.716 —
	Bonifica integrale.	
134	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni (*Spesa d'ordine*)	21.000.000 —
	Credito agrario.	
135	Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione delle anticipazioni accordate a sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562	6.149.778 —
		27.305.599 —
	IV. — Partite che si compensano coll'entrata.	
	Bonifica integrale.	
136	Spesa per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, numero 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1784	*per memoria*
	Credito agrario.	
137	Spese per la concessione di contributi governativi previsti dal Regio decreto-legge 25 marzo 1937-XV, n. 949, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2676, a carico di fondi somministrati da Istituti sovventori a' sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930-VIII, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930-IX, n. 1784	*per memoria*
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	50.707.450 —
	Debito vitalizio	14.803.000 —
	Agricoltura	30.418.500 —
	Credito agrario	25.500 —
	Foreste	61.813.900 —
	Bonifica integrale	4.460.000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	162.228.350 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	9.244.000 —
	Agricoltura	48.342.000 —
	Credito agrario	115.863.415 —
	Foreste	1.665.500 —
	Bonifica integrale	989.119.000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	1.164.233.915 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	—
	Accensione di crediti	10.700.000 —
	Estinzione di debiti	27.305.599 —
	Partite che si compensano coll'entrata	—
	Totale della categoria II della parte straordinaria	38.005.599 —
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	1.202.239.514 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1.364.467.864 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	1.326.462.265 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	38.005.599 —
	Totale generale	1.364.467.864 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti . . .	1.100.000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti . .	25.000.000 —
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	180.000 —
4	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	180.000 —
5	Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	80.000 —
6	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	10.000 —
7	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	10.000 —
8	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Circeo (art. 13 della legge 25 gennaio 1934-XII, n. 285)	3.000 —
9	Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	2.000 —
10	Entrate ordinarie diverse	150.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	26.715.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	Categoria I. — *Entrate effettive.*	
11	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato col Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267.	*per memoria*
12	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'art. 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267	*per memoria*
13	Contributi per costruzione di strade interpoderali ed altre opere di miglioramento dei terreni dell'Azienda (Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215)	*per memoria*
14	Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
15	Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda	*per memoria*
16	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	150.000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .	150.000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie . . .	26.865.000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
17	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito . . .	*per memoria*
18	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
19	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	*per memoria*
20	Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923-II, n. 3267 per rinvestimenti in acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale	*per memoria*
21	Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali	700.000 —
	Totale delle entrate per movimento di capitali . . .	700.000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
22	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	500.000 —
23	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi . . .	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
Di Revel

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	26.715.000 —
	b) straordinarie	150.000 —
	Totale della categoria I. — Entrate effettive. .	26.865.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Totale generale delle entrate . . .	28.065.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
Di Revel

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	§ I. — *Servizi.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	3.750.000 —
2	Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali	6.500.000 —
3	Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania	20.000 —
4	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste . .	2.800.000 —
5	Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922-I, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e Regio decreto legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	190.000 —
6	Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933-XII, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934-XII, n. 233)	190.000 —
7	Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934-XII, n. 285)	53.000 —
8	Spese per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935-XIII, n. 740)	82.000 —
9	Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato e agli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	1.100.000 —
10	Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta ai militi della Milizia Nazionale Forestale (art. 2 del Regio decreto-legge 8 novembre 1928-VII, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3207)	929.280 —
11	Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	*per memoria*

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
12	**Contributo da versare allo Stato per le spese relative alla istruzione forestale della Regia Università di Firenze, Facoltà Agraria e Forestale** (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924-III n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30 e Regio decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 657)	120.000 —
13	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali	*per memoria*
14	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	2.000 —
15	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	163.260 —
16	Indennità di tramutamento al personale	81.000 —
17	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per la Foreste Demaniali	39.600 —
18	Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, nonchè a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e alle loro famiglie	40.000 —
19	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati, gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	273.000 —
20	**Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate**	4.000 —
21	**Fitto di locali**	50.000 —
22	Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, stampa e per i relativi trasporti effettuati dal Provveditorato generale dello Stato	*per memoria*
23	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali — Spese per assistenza sanitaria	400.000 —
24	Spese varie di rappresentanza	5.000 —
25	Spese di liti	10.000 —
26	Restituzione di somme indebitamente introitate	10.000 —
27	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	2.000 —
28	**Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili**	3.452.684,30
29	**Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano e Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932-X approvata col decreto interministeriale 20 settembre 1932-X**	200.600 —
30	**Spese in applicazione dell'art. 2, lettera b), della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per** l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive	33.000 —
	§ 2. — *Avanzo di gestione.*	
31	Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 13 della legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	324.575,70
	Totale delle spese effettive ordinarie	20.825.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
32	**Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali**	*per memoria*
33	**Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi, impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda**	2.430.000 —
34	**Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi**	2.000.000 —
35	Spese **straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania**	310.000 —
36	Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia	*per memoria*

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
37	Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali	700.000 —
38	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	600.000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	6.040.000 —
	Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie	26.865.000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
39	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	700.000 —
40	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	*per memoria*
41	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato	*per memoria*
	Totale delle spese per movimento di capitali	700.000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
42	Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3267)	300.000 —
43	Somme da corrispondere a Comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali.	200.000 —
44	Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (legge 5 gennaio 1933-XI, n. 30)	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Num.	ARTICOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO DELLE SPESE	
	Categoria I. — Spese effettive:	
	a) ordinarie	20.825.000 —
	b) straordinarie	6.040.000 —
	Totale della categoria I — Spese effettive.	26.865.000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	700.000 —
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Totale generale delle spese.	28.065.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ARTICOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	
	Categoria I. — Entrate effettive	26.865.000 —
	Categoria I. — Spese effettive	26.865.000 —
		—
	Categoria II. — Entrate per movimento di capitali	700.000 —
	Categoria II. — Spese per movimento di capitali	700.000 —
		—
	Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi	500.000 —
	Categoria III. — Spese per operazioni per conto di terzi	500.000 —
	RIEPILOGO	
	Categoria I. — Entrate e spese effettive	—
	Categoria II. — Entrate e spese per movimento di capitali	—
	Categoria III. — Entrate e spese per operazioni per conto di terzi	—
		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII, n. 509.

Proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine previsto nell'art. 1 del R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2183, sul trattamento economico agli ufficiali medici in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2183, relativo al trattamento economico agli ufficiali medici in servizio nell'Africa Orientale Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1939-XVII, stabilito dagli articoli 1 e 5 del R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2183, per il richiamo in servizio di ufficiali medici specialisti in congedo per destinazione nell'Africa Orientale Italiana o per l'ammissione a ferma di tre anni di ufficiali medici specialisti richiamati dal congedo già in servizio nell'Africa Orientale medesima, è prorogato al 31 dicembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 510.

Erezione in ente morale della Fondazione dotalizia « Giorgio Carmelich », in Trieste.

N. 510. R. decreto 20 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione dotalizia « Giorgio Carmelich » in Trieste viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza di Trieste, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 17 *maggio* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 511.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di La Spezia.

N. 511. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto magistrale di La Spezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 512.

Autorizzazione al Regio liceo-ginnasio di Faenza ad accettare un lascito.

N. 512. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo-ginnasio di Faenza viene autorizzato ad accettare il lascito di L. 20.000 nominali in cartelle del Consolidato nazionale, disposto dalla signora Teresa Valpondi ved. Clari, per la costituzione di due borse di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 513.

Autorizzazione alla Reale Accademia d'Italia ad accettare una donazione disposta in favore della soppressa Reale Accademia nazionale dei Lincei.

N. 513. R. decreto 18 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Reale Accademia d'Italia viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di lire 100.000 (centomila) rappresentata da un certificato di rendita Consolidato nominativa 5%, disposta in favore della soppressa Reale Accademia nazionale dei Lincei dall'Associazione bancaria italiana e per essa dalla Confederazione generale bancaria fascista al fine di onorare il giubileo di S. M. il Re Vittorio Emanuele III. Con la rendita della predetta somma dovranno essere erogati premi per concorsi biennali e secondo le norme di cui allo statuto approvato col predetto Regio decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 17 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 514.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Fratelli Liani » di Pola.

N. 514. R. decreto 18 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale « Fratelli Liani » di Pola viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti addì 18 maggio 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1940-XVIII.

Costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Torino e di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, numero 815, sulla costituzione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori del Regno;

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1932-X, concernente il numero dei componenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso alcune Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1940-XVIII relativo alla nòmina dei presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Torino e di Genova;

Sentiti i presidenti dei medesimi Comitati direttivi di Genova e di Torino;

Decreta:

I Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Torino e di Genova sono così composti fino al termine del biennio XVII-XVIII E. F.:

Torino:

Ferraris dott. Francesco, presidente;
Filippi comm. Agostino, membro;
Gerbino avv. Angelo, membro;
Giubergia dott. Giuseppe, membro;
Ilotte Mario, membro;
Sulliotti Massimo, membro;
Tortonese Luigi, membro.

Genova:

Ramella comm. rag. Francesco, presidente;
Becker Giovan Cristoforo, membro;
Cerruti cav. Filippo Roberto, membro;
Ginella cav. Egisto, membro;
Graziani cav. Carlo Tomaso, membro;
Lavaggi cav. uff. dott. Giovanni Carlo, membro;
Pellerani comm. Lorenzo, membro.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

(2139) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1940-XVIII.

Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico citato;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Mottafollone, S. Agata d'Esaro, S. Donato di Ninea, Sangineto e S. Sosti del distretto delle imposte dirette di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° maggio 1940-XVIII per i comuni di Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Diamante, Mottafollone, S. Agata d'Esaro, S. Donato di Ninea, Sangineto e S. Sosti del distretto delle imposte di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 23 maggio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Enrique Alcazar, console della Repubblica Argentina a Catania.

(2141)

In data 23 maggio 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Gilbert MacKereth, console generale di Gran Bretagna in Addis Abeba.

(2142)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 5 giugno 1940-XVIII - N. 126

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,30
Francia (Franco)	—	35,80
Svizzera (Franco)	445,43	443,75
Argentina (Peso carta)	—	4,45
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,50
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,92
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,38
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6482
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	68,775
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	87,975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,925
Id. Id. 5 % (1936)	89,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,20
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91 —
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 giugno 1940-XVIII - N. 127

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,10
Francia (Franco)	—	35,70
Svizzera (Franco)	445,43	443,75
Argentina (Peso carta)	—	4,45
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	15,45
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,71
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,38
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6458
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. A	12,1212	—
Romania (Leu). id. speciale	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	68,80
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	64,10
Id. Id. 5 % (1936)	89,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	98,30
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,10
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	94,15

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, in liquidazione, con sede nel comune di Lanza (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, con sede nel comune di Lanza (Messina) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti i propri provvedimenti in data 4 ottobre 1938-XVI e 27 marzo 1939-XVII con i quali sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa rurale;

Considerato che i sigg. Giuseppe Messina e Luigi Patti, membri del Comitato di sorveglianza, hanno trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I sigg. Giuseppe Emmi fu Salvatore e Nunzio Ponticello di Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, in liquidazione, avente sede nel Comune di Lanza (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n.636, in sostituzione dei sigg. Giuseppe Messina e Luigi Patti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2146)

Sostituzione del vice presidente del Consiglio d'amministrazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi (Arezzo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 14 giugno 1939-XVII, col quale il dott. Enrico Barracano è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi.

Considerato che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal dott. Enrico Barracano, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica:

Dispone:

Il signor Baldo Bartolini è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), in sostituzione del dott. Enrico Barracano, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2147)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Santo Stefano del Sole (Avellino), Castelnuovo della Daunia (Foggia), Stornarella (Foggia), Orte (Viterbo), Sora (Frosinone) e Giba (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130. riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede a Napoli, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. — Il signor Giuseppe Palladino di Antonio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santo Stefano del Sole (Avellino).

2. — Il signor Antonio Imperati fu Luigi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelnuovo della Daunia (Foggia).

3. — Il dott. Luigi De Sanctis fu Vincenzo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).

4. — Il comm. Giovanni Arturo Gigliozzi di Antonio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orte (Viterbo).

5. — Il cav. Vincenzo Annoni fu Nicola, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sora (Frosinone).

6. — Il signor Raffaele Ibba fu Antioco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giba (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(2143)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Stenico (Trento).

Nella seduta tenuta il 26 maggio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti, in liquidazione, con sede in Stenico (Trento), il sig. Severino Litterini di Daniele è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2148)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione per titoli e per esami alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica per l'anno accademico 1940-41-XIX.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni:

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1638, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto 13 febbraio 1936, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami, per l'ammissione di 250 allievi alla prima classe del corso regolare della Regia Accademia aeronautica, che avrà inizio presumibilmente il 1° novembre 1940-XIX.

Gli allievi che saranno ammessi alla Regia Accademia aeronautica assumeranno l'obbligo di arruolarsi all'atto dell'ammissione stessa, con la ferma di anni sei.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i giovani di nazionalità italiana o che si trovino nelle condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana, mediante la prestazione del servizio militare a senso dell'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non appartenenti alla razza ebraica, e che posseggano i seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1940-XIX;

2) siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio;

3) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di piloti di aeroplano;

4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela per contrarre l'arruolamento volontario nella Regia aeronautica;

5) non siano mai stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato;

6) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica e appartengano a famiglia di cui sia accertata la onorabilità secondo il giudizio insindacabile del Ministero dell'aeronutica;

7) posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale;

e) diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto commerciale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

g) diploma di licenza di un Regio istituto nautico.

Per la presentazione del titolo di studio vedi art. 4 e art. 5, n. 11.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero dell'educazione nazionale, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra menzionati.

A tal fine, gli interessati avranno cura di munire i titoli stessi delle prescritte dichiarazioni dei Regi agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 3.

Al concorso possono partecipare, sotto l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2, anche i militari alle armi nella Regia aeronautica, nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Milizia volontaria sicurezza nazionale;

Per quelli, però, che siano in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Milizia volontaria sicurezza nazionale, l'ammissione ed il conseguente trasferimento nella Regia aeronautica sono subordinati al preventivo nulla osta individuale delle rispettive Amministrazioni.

Art. 4.

La domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 4 e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età e non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre o da chi esercita la patria potestà, deve pervenire direttamente al Comando della Regia Accademia aeronautica di Caserta non oltre il 15 agosto 1940-XVIII.

Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e paternità del concorrente;

b) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

c) indirizzo esatto del candidato (via, numero, città e provincia).

Coloro che non si trovino in possesso del titolo di studio richiesto, hanno l'obbligo di esibire un certificato, rilasciato dal preside dell'Istituto in carta legale e legalizzato dal Regio provveditore, attestante che essi dovranno presentarsi alla seconda sessione di esami per il conseguimento della licenza.

Se il candidato, dopo aver inoltrato la domanda e prima di essere chiamato alla visita medica o agli esami, cambia domicilio, deve tempestivamente comunicarlo al Comando della Regia Accademia aeronautica di Caserta.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) di data posteriore al 10 marzo 1939 rilasciato in conformità del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

2) documento comprovante la inscrizione al P. N. F. (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capuologo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, e indicante l'anno, il mese ed il giorno della inscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero. Questo ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

3) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal Prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato vicile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; ovvero atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, a senso delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555;

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare), oppure certificato di inscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

6) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

7) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del Comune in cui il giovane ha il domicilio (o dai podestà dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi) vidimata per conferma dal Prefetto;

8) attestato sanitario, vistato dal podestà del Comune, dal quale risulti chiaramente che mancano, nel gentilizio, psicopatie, la epilessia, l'isterismo e la neuropatia a carattere spiccatamente ereditario, nè che si ebbero mai nel giovane, crisi convulsive di qualsiasi genere nè anomalie del carattere;

9) atto di consenso, per i minorenni, del padre o, in mancanza di questi, della madre o in mancanza di entrambi i genitori, del tutore espressamente autorizzato oppure una dichiarazione del podestà del Comune che comprovi che il giovane si trova nella impossibilità di presentare il suddetto documento; se il giovane sia emancipato dovrà presentare l'atto di consenso del curatore parimenti autorizzato;

10) fotografia recente (senza cartoncino) del concorrente, formato tessera (4×6) mezzo busto, su fondo chiaro, portante solo la dicitura del nome e paternità del concorrente, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo dimicilio o la sua abituale resdenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

11) diploma originale del titolo di studio, di cui al n. 7 dell'art. 2.

Coloro che dovranno presentarsi alla seconda sessione di esami per il conseguimento della licenza, hanno l'obbligo di esibire il diploma subito dopo la chiusura della detta sessione.

Tuttavia i candidati che non potessero esibire tale diploma, potranno presentare un certificato in carta legale rilasciato dal capo dell'Istituto legalizzato dal Regio provveditore, fermo l'obbligo di sostituire — a richiesta dell'Amministrazione — tale certificato con il relativo diploma originale.

Per i concorrenti provenienti dalle Scuole militari, dovrà essere allegata dichiarazione del Comando della Scuola, da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima;

12) dichiarazione del padre o della madre o del tutore o del candidato stesso, quando sia maggiorenne e possa legalmente dimostrare di possedere in proprio, di accettazione dell'obbligo di corrispondere al Comando dell'Accademia aeronautica tutte le spese relative alla permanenza dell'allievo nell'Istituto.

I candidati che si trovino in servizio militare nel Regio esercito o nella Regia marina o nella M.V.S.N. debbono anche unire, agli altri documenti, un certificato di nulla osta che essi dovranno richiedere rispettivamente alle competenti Amministrazioni militari specificando lo scopo della richiesta stessa.

Tutti i suddetti documenti dovranno essere redatti sulla prescritta carta legale e, tranne dell'atto di nascita e il titolo di studio, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Per i concorrenti comunque in servizio militare o che provengano dalle Scuole militari, le domande dovranno essere trasmesse per il tramite dei rispettivi Comandi, corredate dalla copia dello stato di servizio o dal foglio matricolare.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rila-

sciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente in Colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Comando della Regia Accademia aeronautica non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Comando della Regia Accademia aeronautica almeno cinque giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

Qualora la chiamata agli esami avvenga prima che il candidato abbia fatto pervenire i documenti, la definitiva ammissione al concorso resta subordinata al riconoscimento della regolarità di tutti i documenti da parte del Comando della Regia Accademia aeronautica; in caso contrario la chiamata si intenderà come non avvenuta.

La data di arrivo della domanda e documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti, comporta la esclusione del candidato dal concorso.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti ammissibili saranno sottoposti — presumibilmente nella prima quindicina del mese di settembre 1940 — ad una visita psicofisiologica per l'accertamento della loro attitudine fisica al pilotaggio.

Contro il risultato di tale visita non è ammesso alcun gravame.

Art. 7.

I concorrenti che avranno presentato domanda nel termine stabilito dal precedente articolo 4 corredata dai prescritti documenti e che saranno riconosciuti idonei nella visita psicofisiologica verranno chiamati — a cura del Comando della Regia Accademia aeronautica e con avviso personale — a sostenere un esame il quale consisterà in:

1) una prova scritta di composizione italiana (cultura generale);
2) una prova orale di matematica;
3) una prova orale facoltativa di lingua inglese o tedesca.

I programmi delle prove orali sono indicati nell'allegato *A* al presente decreto.

La media dei voti riportati nelle suddette prove costituirà la base per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso; tuttavia i concorrenti che provengono dalle scuole militari ed ivi abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica avranno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 448, la precedenza assoluta sugli altri purchè raggiungano la idoneità nelle singole prove di esame.

La idoneità per tutti i concorrenti, si intende conseguita quando abbiano riportato in ogni prova, almeno il voto di 12/20.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria, dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, con le estensioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, n. 944.

A tale scopo i concorrenti avranno cura di allegare alla domanda gli appositi documenti in carta da bollo da L. 4.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo, presumibilmente, nella prima quindicina del mese di ottobre presso la Regia Accademia aeronautica, dinanzi ad una Commissione nominata dal Ministero, è però in facoltà del Ministero stesso — qualora il numero dei concorrenti lo richiedesse — di far svolgere la prova scritta di composizione italiana in separate sedi; in tal caso il tema sarà formulato dal Comando della Regia Accademia ed inviato, in busta sigillata, ai presidenti di apposite commissioni di vigilanza, che trasmetteranno poi i lavori, in plico sigillato, al Comando della Regia Accademia.

La correzione dei lavori, l'assegnazione dei punti di merito, lo svolgimento degli orali e la formazione della graduatoria saranno in ogni caso effettuati dalla Commissione unica di nomina ministeriale.

Al termine degli esami, i candidati giudicati idonei e classificati nella graduatoria di merito dal primo al duecentocinquantesimo incluso, verranno trattenuti presso la Regia Accademia aeronautica.

Le spese per i viaggi di andata e ritorno per recarsi ai luoghi stabiliti per la visita medica e per gli esami, saranno a carico dei concorrenti.

Art. 9.

Il corso avrà la durata di tre anni accademici. Gli allievi che avranno superato alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità e conseguito il brevetto di pilota di aeroplano saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e immediatamente dopo saranno comandati a frequentare un corso di perfezionamento della durata di un anno. L'anzianità di grado da sottotenente decorre dalla data di ammissione alla 3ª classe.

Art. 10.

Le spese per l'ammissione e la permanenza degli allievi nella Regia Accademia aeronautica consistono in:

1) versamento di L. 2000 quale importo di primo corredo che verrà provvisto a cura dell'Istituto, delle quali L. 1000 da pagarsi all'atto dell'ammissione e le rimanenti L. 1000 non oltre la fine del mese di febbraio successivo;

2) pagamento per ciascun anno di corso, delle spese generali che ammontano a L. 600 pagabili in tre rate anticipate come segue: la prima, all'atto dell'inizio dell'anno accademico; la seconda, al 1° gennaio successivo, e la terza al 1° aprile successivo;

3) pagamento delle spese straordinarie effettuate per conto dell'allievo (guasti, rotture, spese personali, libri scolastici ecc.).

Durante i primi due anni di corso nulla è dovuto a titolo di retta.

Durante il terzo anno di corso gli allievi sono tenuti al pagamento di una retta annua di L. 1800 che sarà trattenuta sugli assegni spettanti agli allievi stessi nella loro qualità di aspiranti.

Art. 11.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio potranno essere concessi agli allievi della Regia Accademia aeronautica i seguenti benefici economici:

A) Agli allievi del primo corso regolare:

1) dispensa del pagamento delle spese di primo corredo, nell'ordine, agli orfani di guerra, dei caduti per la causa nazionale, agli orfani dei militari e degli impiegati civili di ruolo nella Regia aeronautica, dei militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria sicurezza nazionale e degli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

2) dispensa dal pagamento delle spese generali:

a) agli orfani di cui al precedente n. 1;

b) ai figli degli impiegati e dipendenti dello Stato, civili e militari, anche se pensionati, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle altre aziende e servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè degli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli Enti autarchici e parastatali, quando abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana (art. 2, lettera *a*, legge 14 giugno 1928, n. 1312);

c) ai figli di coloro che, pur non appartenendo al personale dello Stato e degli Enti suindicati, abbiano a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, ovvero abbiano avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico (art. 2 lettera *b*, legge 14 giugno 1928, n. 1312);

3) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli orfani che si trovano nelle condizioni di cui al precedente n. 1.

B) Agli allievi del secondo corso regolare:

1) dispensa dal pagamento delle spese generali agli allievi che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *A*), n. 2° *a*), *b*), *c*);

2) dispensa dal pagamento delle spese straordinarie agli orfani di cui al n. 1 della lettera *A*.

C) Agli allievi del terzo corso regolare:

dispensa dal pagamento della mezza retta per benemerenze personali agli allievi classificati nel primo quinto dei promossi; considerando come unità la eventuale frazione.

Le domande per ottenere i benefici economici dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - Divisione 7ª) non oltre il 1° novembre 1940-XIX, sotto pena di decadenza. E' fatta eccezione per le domande di allievi che vengano a trovarsi nelle condizioni volute per concorrere ai benefici di cui sopra, successivamente alla data suddetta.

Roma, addì 30 aprile 1940-XVIII

p. Il Ministro: PRICOLO

ALLEGATO *A*.

ESAME ORALE DI MATEMATICA

Tesi I.

a) Sistemi di equazione di 1° grado — Calcolo dei radicali, potenze con esponenti frazionari — Principio di identità dei polinomi — Regola di Ruffini;

b) Proporzioni fra grandezze — La teoria delle similitudini nel piano:
c) Le funzioni trigonometriche, seno, coseno, tangente — Archi aventi una data funzione trigonometrica — Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi 18°, 30°, 45°, 60°.

Test II.

a) I numeri reali assoluti e relativi — Operazioni su di essi — La funzione *a* per *a* positivo;
b) Misure di grandezze e superfici — Rettificazione della circonferenza — Il numero π;
c) Relazioni fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco — Formula di addizione degli archi.

Test III.

a) Logaritmi — Uso delle tavole logaritmiche ed applicazioni al calcolo di espressioni numeriche — Trasformazione di un polinomio nel prodotto dei suoi fattori lineari;
b) Rette e piani nello spazio: ortogonalità e parallelismo;
c) Trasformazioni in prodotti di somme e differenze di due funzioni trigometriche.

Test IV.

a) Equazioni di 2° grado — Equazioni riducibili al 2° grado — Disposizioni — Permutazioni — Combinazioni;
b) Diedri, triedri, angoloidi;
c) Formule per la duplicazione e la bisezione degli archi — Uso delle tavole trigonometriche.

Test V.

a) Coefficienti binominali — Binomio di Newton;
b) Similitudine nello spazio;
c) Relazione fra gli elementi di un triangolo rettilineo.

Test VI.

a) Progressioni aritmetiche e geometriche;
b) Cilindro, cono, sfera — Area e volume relativi;
c) Risoluzione dei triangoli rettilinei.

Durata della prova 20 minuti.

PROVA ORALE FACOLTATIVA

La prova orale facoltativa di lingua avrà la durata di 15 minuti per ciascuna lingua scelta dal candidato, il quale dovrà dar prova di essere perfettamente padrone della lingua stessa e cioè di saperla parlare e scrivere correntemente.

N. B. — La prova scritta di composizione italiana (cultura generale) avrà la durata di 4 ore.

(2138)

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del concorso a cinque posti di medico provinciale aggiunto nell'Amministrazione della sanità pubblica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il proprio decreto 18 dicembre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1940-XVIII, registro n. 1 Interno, foglio n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 29 del 5 febbraio 1940-XVIII, con cui fu indetto un concorso per esami a cinque posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuto che si rende opportuna la proroga del termine per la chiusura del concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a cinque posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica, indetto con il cennato decreto Ministeriale 18 dicembre 1939-XVIII, è prorogato a tutto il 5 maggio 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi di legge.

Roma, addì 6 aprile 1940-XVIII.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2151)

REGIA PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario consorziale di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio per il servizio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Campobasso, Baranello, Busso, Ripalimosani e Vinchiaturo indetto con decreto Prefettizio n. 35590 del 31 dicembre 1938;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 36 del testo unico leggi sanitarie;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa:

1. Dott. Zingaro Emilio fu Pasquale, con voti 121,50;
2. Dott. Francesco Ruggiero di Salvatore, con voti 107,70.

Campobasso, addì 11 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 9854 dell'11 corrente con cui è stata approvata la graduatoria, formata dalla competente Commissione giudicatrice, del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio Campobasso e Uniti;

In applicazione dell'art. 36 del testo unico leggi sanitarie;

Decreta:

Il dott. Zingaro Emilio fu Pasquale, primo classificato nella graduatoria del concorso di cui in narrativa, è dichiarato vincitore del concorso stesso e nominato ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Campobasso, Baranello, Busso, Ripalimosani e Vinchiaturo. Il dott. Zingaro assumerà servizio col 1° giugno 1940-XVIII.

Campobasso, addì 15 maggio 1940-XVIII

Il prefetto: COCUZZA

(2056)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.